

4. Le risorse di cui al punto 1 sono trasferite con le modalità previste dall'art. 1, comma 703, lettera *l*) della richiamata legge n. 190/2014;

5. Per la quota parte delle risorse assegnate con la presente delibera che sarà utilizzata per la concessione di finanziamenti agevolati deve essere prevista la modalità rotativa, con il conseguente riutilizzo dei rimborsi per ulteriori finanziamenti.

6. I contratti di sviluppo di cui alla presente delibera dovranno essere approvati entro il 31 dicembre 2018, a pena di revoca della quota parte della presente assegnazione non utilizzata alla predetta data.

7. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera, impartendo anche le opportune istruzioni al Soggetto gestore della misura agevolativa.

8. Il raggiungimento dei risultati e lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse assegnate dalla presente delibera saranno monitorati periodicamente attraverso relazioni annuali a cura del Ministero dello sviluppo economico, da trasmettere al DIPE e contenenti, in particolare, informazioni sul numero di domande presentate e ammesse alle agevolazioni, sull'entità degli investimenti previsti e delle agevolazioni concesse, sui dati occupazionali, e sullo stato di attuazione delle iniziative nonché, all'ultimazione di tutti i progetti componenti il contratto di sviluppo, le informazioni circa gli obiettivi raggiunti e la loro conformità ai progetti approvati. Il Ministero dello sviluppo economico, con cadenza biennale, integrerà la relazione con un'informativa sulle iniziative finanziarie con risorse diverse da quelle di cui alla presente delibera precisando anche lo stato di utilizzazione di tutte le risorse destinate allo strumento dei contratti di sviluppo.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1760

15A04880

DELIBERA 20 febbraio 2015.

Riprogrammazione del PAR - FSC 2007-2013 della regione Liguria: presa d'atto ai sensi delibera Cipe n. 41/2012.
(Delibera n. 30/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree deprese di cui alla leg-

ge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato articolo 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;


Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica e in particolare l'art. 16, comma 2, in cui sono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, che, al fine rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede tra l'altro l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale e la ripartizione delle funzioni del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) del Ministero dello sviluppo economico tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la citata Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014);



Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante disposizioni urgenti per la competitività e la giustizia sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122/2014), con il quale è conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, relative, tra l'altro, alle politiche per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 191/2014), recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15/2015) che, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrigere in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013 e la successiva delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione dell'ora denominato Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137/2009) che, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa, ha ridefinito le risorse FSC 2007-2013 disponibili in favore delle Regioni e Province autonome;

Vista la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2009), concernente la presa d'atto fra gli altri, anche del PAR Liguria FSC 2007-2013;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80/2011) concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013 con la quale sono stati ulteriormente ridefiniti gli importi dei PAR di cui alla citata delibera n. 1/2009;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 41 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/2012) concernente fra l'altro le modalità di programmazione delle risorse FSC 2007-2013 e in particolare il punto 2.1 che prevede inol-

tre che siano sottoposte all'esame di questo Comitato, per la relativa presa d'atto, le proposte di riprogrammazione che determinino, all'interno dei programmi, scostamenti finanziari superiori al 20 per cento del valore delle risorse FSC programmate per ciascuna azione cardine/progetto strategico, ovvero per ciascun asse/priorità di riferimento;

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 110 (*Gazzetta Ufficiale* n. 6/2013) concernente il «Fondo per lo sviluppo e la coesione Regione Liguria - presa d'atto della riprogrammazione delle risorse 2007-2013»;

Vista la delibera 8 marzo 2013, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140/2013) concernente il Fondo per lo sviluppo e la coesione ed in particolare l'attuazione dell'art. 16, comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (Riduzioni di spesa per le Regioni a statuto ordinario), nonché disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo;

Vista la delibera di questo Comitato 30 giugno 2014, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 220/2014) che, tra l'altro, fissava il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di OGV a valere sulle risorse della programmazione FSC 2007-2013;


Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 297/2014) concernente il «Fondo per lo sviluppo e la coesione Regione Liguria - presa d'atto della riprogrammazione delle risorse 2007-2013»;

Vista la nota n. 966 del 17 febbraio 2015 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, delegato alla gestione del FSC e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica concernente la ulteriore riprogrammazione del PAR FSC 2007-2013 della regione Liguria, approvato con la citata delibera n. 11/2009 e già oggetto di una prima riprogrammazione con la predetta delibera n. 110/2012 e di una seconda riprogrammazione con la predetta delibera n. 32/2014;

Considerato che la riprogrammazione di cui alla proposta è stata preliminarmente approvata dal Comitato di Sorveglianza del PAR e favorevolmente istruita dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ai sensi delle citate delibere nn. 166/2007 e 41/2012;

Considerato altresì che la riprogrammazione proposta deriva innanzitutto dalla decisione della Regione Liguria di fare seguito alle ulteriori riduzioni delle risorse FSC disposte dal decreto-legge n. 95/2012 per l'annualità 2015, dalla legge di stabilità 2014 e dal decreto-legge n. 66/2014, stimate complessivamente in circa 57,55 milioni di euro da far gravare sul FSC, che ridurrebbero l'attuale disponibilità finanziaria di cui alla citata delibera di questo Comitato n. 1/2011 da 288,507 milioni di euro a 230,958 milioni di euro;

Considerato che la riprogrammazione si pone l'ulteriore obiettivo di selezionare un parco interventi ricompreso nel PAR in ordine alla effettiva possibilità di rispettare le scadenze prevista dalla citata delibera di questo Comitato n. 21/2014 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre 2015, e che tale circostanza ha determinato per la Regione la necessità di rimodulare gli interventi programmati ed i relativi piani finanziari;



Considerato che la regione ha stimato di generare economie pari ad un importo di 41,76 milioni di euro, prevedendo di riutilizzare tali risorse ad integrazione del piano finanziario del PAR, mentre ha eliminato la categoria dei progetti «sospesi», per un valore complessivo di 15,61 milioni di euro, identificata nella precedente riprogrammazione, con un valore complessivo degli interventi da attuare pari a 272,71 milioni di euro;

Considerato altresì che la proposta prevede, tra le principali modifiche:

il rafforzamento del sistema di trasporto pubblico locale;

lo stralcio del progetto del Parco scientifico e Tecnologico di Erzelli, per incompatibilità con le scadenze previste dalla delibera 21/2014;

la rimodulazione dei progetti c.d. differiti, che si realizzeranno con le economie del PAR.

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 839-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, recante le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche per la coesione territoriale;

Prende atto

in linea con la proposta richiamata in premessa, della riprogrammazione del PAR - FSC 2007-2013 della regione Liguria, per un valore aggiornato del Programma pari a 272,71 milioni euro, di cui 230,958 milioni di euro costituiscono risorse FSC 2007-2013.

Stabilisce:

1. Trasferimento delle risorse

Le risorse assegnate con la presente delibera a favore della Regione Liguria sono trasferite alla medesima re-

gione secondo le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione e utilizzate nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

2. Monitoraggio e pubblicità

2.1 Gli interventi ricompresi nel Programma saranno monitorati nell'ambito della Banca dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC.

2.2 A cura del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi ricompresi nel Programma, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio.

Gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto «Open data».

2.3 Il CUP assegnato agli interventi ricompresi nel Programma in esame va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

3. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1761

15A04881

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Bicarbonato».

Con la determinazione n. aRM - 118/2015 - 221 del 27 maggio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Eurospital S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SODIO BICARBONATO.

Confezioni:

A.I.C. n. 031585021 - 5% flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031585019 - 1,4% flacone 500 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A04699

